

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Prima Sezione Civile**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Manuela Morrone ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. omissis/2015 promossa da:

**M. D'A. (DEBITORE PRINCIPALE)
A. C. (FIDEIUSSORE)**

-opponente/i-

Contro

BANCA

-opposto/i-

OGGETTO: opposizione a DI n. 319/2015 in materia di contratti bancari

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione, notificato il 04.05.2015, D'A. M. in qualità di debitore principale e C. A., in qualità di fideiussore, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 319/2015, con il quale è stato loro ingiunto il pagamento in favore della Banca della somma di € 9.841,61, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in ragione di esposizione debitoria derivante dal rapporto di mutuo chirografario del 4.12.2007. Gli opposenti deducevano l'inesistenza della procura alle liti dell'opposto e nel merito l'illegittimità della richiesta per nullità del contratto di mutuo e nullità delle clausole contrattuali afferenti ai rapporti bancari intrattenuti dal D'A..

Si è costituita la Banca, chiedendo il rigetto dell'opposizione per l'assenza delle dedotte nullità.

Con ordinanza del 15.12.2015, veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, con termine di giorni 15 per l'introduzione della procedura di mediazione obbligatoria.

L'ordinanza veniva comunicata in data 15.12.2015 ad entrambe le parti, ma nessuna procedeva alla introduzione della mediazione.

L'eccezione di improcedibilità della opposizione è fondata, poiché il mancato espletamento della procedura di mediazione determina l'improseguibilità della domanda che ha introdotto il giudizio a cognizione piena, cioè l'opposizione a decreto ingiuntivo.

Sentenza, Tribunale di Cosenza, Dott. Manuela Morrone, 5 giugno 2015, n. 1502

Al riguardo, questo giudice condivide l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 24629 del 3.12.2015, che ha precisato che l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verte sulla parte opponente, sia per la sua portata deflattiva, sia perché l'interesse alla prosecuzione del procedimento di opposizione è dell'opponente (con similitudine rispetto all'onere di riassunzione del giudizio interrotto).

Ne consegue che gravava sugli opposenti l'onere di avviare il procedimento di mediazione e che il mancato esperimento dello stesso determina il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex art. 653 c.p.c..

Le spese di lite vengono poste a carico degli opposenti in solido in ragione della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo applicando le tariffe del DM 55/2014 in misura minima, con esclusione della fase istruttoria in ragione della pronuncia in rito ed in mancanza di richieste probatorie e termini ex art. 183 comma VI c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

Dichiara l'improcedibilità dell'opposizione e, per l'effetto, conferma il DI n. omissis/2015.

Condanna la parte opponente, in solido, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.617,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, i.v.a., c.p.a.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Cosenza, 5 luglio 2016

Il Giudice

dott. Manuela Morrone

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*